

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANI'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA A. REILLO
5

Numero REA: CZ - 155334

Codice fiscale: 02151130792

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	
	RACCOLTA N. 912	
	STATUTO	
	"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANÌ"	
	PREAMBOLO	
	La SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANÍ scaturisce da una	
	delle attività formative della "Scuola del Sociale", ideata	
	dalla Associazione "Comunità Progetto Sud". I componenti del-	
	la cooperativa sociale si ispirano alle idealità promosse nel	
	programma formativo, tese a costruire percorsi di lavoro "al-	
	la pari" tra "diversi"; a sperimentare i valori di un'econo-	
	mia sociale; a moltiplicare e diffondere benefici per le per-	
	sone e la società.	
	Oltre che con l'aiuto organizzativo ed economico della Asso-	
	ciazione Comunità Progetto Sud, la Cooperativa Sociale Ciara-	
	pani si costituisce grazie all'impegno fattivo e costante del-	
	la Associazione "La Strada".	
	- TITOLO I -	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1= È costituita con sede in Lamezia Terme (CZ), Via Reil-	
	lo n. 5, presso la Sala "Sintonia", una società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata con la denominazione:	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANÍ", con delibera degli	
	organi competenti possono essere istituite sedi secondarie,	
	filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	- 1 -	

	Art. 2= La società avrà durata di novantanove anni a decorre-	
	re dal giorno della sua legale costituzione, salvo proroga	
	che potrà essere deliberata dall'assemblea.	
	Alla società si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	- TITOLO II -	
	SCOPI ED OGGETTO	
	Art. 3= La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla integra-	
	zione sociale dei cittadini, prefiggendosi l'integrazione la-	
	vorativa delle persone socialmente svantaggiate attraverso la	
	gestione di attività produttive e di servizi senza fini di lu-	
	cro.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, conformemente al disposto di cui al secondo comma	
	dell'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 4= La società intende realizzare i propri scopi sociali	
	finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui all'articolo precedente, avendo per oggetto:	
	- attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori di-	
	versi in appartamenti, uffici e stabili civili, avvalendosi	
	anche delle tecniche e dei materiali della bioedilizia;	
	- pulizia e custodia di stabili civili e industriali;	
	- pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;	
	- traslochi, attività di facchinaggio;	
	- 2 -	

	- servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto mer-	
	ci in conto proprio, servizi di pony express, consegna e domi-	
	cilio;	
	- raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani;	
	- riciclaggio rifiuti e riqualificazione ambientale;	
	- accompagnamento e sostegno educativo, terapeutico e riabili-	
	tativo a giovani e adulti, con particolare attenzione a sog-	
	getti in condizione di svantaggio sociale;	
	- trasporti su strada di persone con autobus, autovetture, au-	
	tomezzi in genere anche modificati per persone disabili;	
	- attività artigianali varie, produzione, lavorazione e com-	
	mercializzazione di manufatti in genere sia in proprio conto	
	che in conto terzi;	
	- gestione di corsi e progetti di formazione professionale,	
	con particolare attenzione a soggetti in condizione di svan-	
	taggio sociale;	
	- attività nell'area della ristorazione, gestione mense azien-	
	dali, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e pubblici eserci-	
	zi;	
	- gestire e/o offrire, sia in proprio sia tramite imprese con-	
	sorziate, servizi integrati per la realizzazione e l'eventua-	
	le successiva gestione di qualsiasi intervento comunque fina-	
	lizzato alla riduzione e/o contenimento dei consumi di ener-	
	gia primaria, all'uso razionale dell'energia ed alla efficien-	
	za energetica, e di servizi energetici in genere, nonché ogni	
	- 3 -	

	altra attività propria delle Società di Servizi Energetici al-	
	trimenti dette E.S.Co;	
	- costruzione, installazione, gestione, manutenzione di ogni	
	tipo di impianti, sia pubblici che privati anche nel settore	
	delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti o negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresi la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione aziendale e l'adozione di pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svilup-	
	po o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive.	
	La cooperativa potrà svolgere tutte le operazioni contrattua-	
	li di natura immobiliare, mobiliare ed industriale - come at-	
	tività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale - consentite dalla legge e necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà per i propri scopi richiedere contributi	
	e finanziamenti pubblici ad Enti Locali, Regionali, allo Sta-	
	to ed alla Comunità Europea, secondo quanto previsto dalle	
	normative vigenti, nonché stipulare convenzioni ed accordi di	
	natura imprenditoriale per lo svolgimento di attività a carat-	
	tere di inserimento lavorativo.	
	- 4 -	

	Su delibera degli Organi competenti potrà aderire alle asso-	
	ciazioni nazionali e provinciali di categoria e ad altri orga-	
	nismi od associazioni che si propongono iniziative di attivi-	
	tà mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio,	
	nonché aderire e promuovere consorzi con tali soggetti.	
	- TITOLO III -	
	SOCI	
	Art. 5= Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come so-	
	ci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e	
	intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle atti-	
	vità sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art. 6= Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;	
	c) soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nel cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle Cooperative sociali.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Li-	
	- 5 -	

	bro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili e sono imputati ad una specifica	
	sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai	
	sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo. Pertanto, il so-	
	cio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Orga-	
	no amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori	
	devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 7= I privati che intendono essere ammessi come soci do-	
	vranno presentare la Consiglio di Amministrazione domanda	
	scritta contenente:	
	a) indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e	
	dell'attività svolta;	
	b) indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	- 6 -	

	c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabili-	
	to in sede di emissione delle azioni di sovvenzione o di am-	
	missione.	
	Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono pre-	
	sentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le	
	seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di co-	
	stituzione e durata, numero dei soci;	
	b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deli-	
	berato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consi-	
	glio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile al-	
	la valutazione della domanda di adesione.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa	
	è quello risultante dal Libro Soci. il socio è tenuto a comu-	
	nicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal	
	presente articolo.	
	Art. 8= Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio	
	- 7 -	

	decide il Consiglio di Amministrazione. Il suo giudizio se ne-	
	gativo deve venire motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato.	
	Art. 9= I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assem-	
	blea o dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando effettivamente all'attività sociale.	
	Art. 10= La qualità di socio si perde per recesso, per deca-	
	denza, per esclusione. per morte del socio, nonché per liqui-	
	dazione o fallimento.	
	Art. 11= Nel caso di perdita della qualità di socio la quota	
	viene rimborsata al socio o ad aventi diritto sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie li-	
	mitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a	
	quello nominale. La domanda di rimborso deve essere fatta con	
	lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre	
	un anno dalla scadenza.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute	
	al fondo di riserva indivisibile.	
	Art. 12= Oltre che nei casi previsti dalla legge, e salvo	
	quanto disposto all'art. 7 per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:	
	- 8 -	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norma del presente statuto, legittimino il	
	recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della	
	società.	
	Art. 13= Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare	
	la decadenza nei confronti dei soci	
	Art. 14= Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Con-	
	siglio di Amministrazione essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che danneggia materialmente la società, oppure fomenta dis-	
	sidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto op-	
	pure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	
	gli obblighi assunti verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	- 9 -	

	tersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	Art. 15= Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministra-	
	zione a norma degli art. 8), 10), 12), 13) e 14) devono esse-	
	re comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il	
	quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente, al colle-	
	gio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della deli-	
	bera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.	
	- TITOLO IV -	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 16= Il patrimonio della società è formato:	
	a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di	
	quote dal valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola ze-	
	ro zero) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di	
	tale importo;	
	b) dalla riserva ordinaria indivisibile, costituita dalle ec-	
	cedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli credi o	
	legatari dei soci defunti a nonna dell'art. 11 (undici);	
	c) da ogni altro fondo di riserva e di accantonamento costi-	
	tuito a copertura di particolari rischi o in previsione di	
	- 10 -	

	oneri futuri;	
	d) dal fondo apporti in conti capitale che è indivisibile, co-	
	stituito da qualunque importo che pervenga alla Cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
	pitale da enti pubblici o privati.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni di sovvenzione, se non per la perdita che eccede il valore	
	nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di reces-	
	so, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luo-	
	go sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividen-	
	di eventualmente maturati e quota parte di riserve anche da	
	sovrapprezzo.	
	Art. 17= Le quote sociali, fatto salvo quanto previsto	
	all'art. 6 (sei) per i soci sovventori, non possono essere	
	trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vin-	
	colo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione	
	scritta del Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora i soci provvedessero al versamento di ulteriori somme	
	in conto futuro aumento del capitale, conto finanziamento od	
	a fondo perduto, con o senza obbligo di restituzione da parte	
	della cooperativa ed anche non proporzionalmente alle rispet-	
	tive quote di partecipazione e, in ogni caso, in base a forma-	
	le delibera dell'Assemblea, tali somme potranno essere infrut-	
	- 11 -	

	tificare di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 43	
	del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 e delle emanate od emanande	
	dal CICR.	
	- TITOLO V -	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI	
	Art. 18= L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla compilazione del bilancio e alla reda-	
	zione della documentazione informativa ai sensi della normati-	
	va vigente.	
	La destinazione degli utili netti d'esercizio è la seguente:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al trenta per cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooeprazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	(trentuno) gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	presente statuto;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	- 12 -	

	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero, ove sta-	
	bilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai	
	soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di parte	
	degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rappor-	
	to tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e pa-	
	trimonio netto.	
	In caso di assegnazione di dividendi, ai soci finanziatori,	
	compresi i sovventori, spetta un dividendo maggiorato del due	
	per cento (2%) rispetto a quello consentito per i soci coope-	
	ratori.	
	- TITOLO VI -	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19= Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci	
	b) il Consiglio di Amministrazione	
	c) il Collegio dei Sindaci.	
	<u>Assemblea dei Soci</u>	
	Art. 20= L'assemblea ordinaria ha per oggetto:	
	a) l'approvazione del bilancio con la documentazione informa-	
	tiva, di cui all' art. 18) e la nomina degli amministratori,	
	previa determinazione del loro numero, dei sindaci e dei pre-	
	- 13 -	

	sidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sinda-	
	cale;	
	b) la trattazione di tutti gli oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	Essa è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Il bilancio con la relativa documentazione informati-	
	va devono essere disponibili a tutti i soci almeno quindici	
	giorni prima della data dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello	
	Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in	
	caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revo-	
	ca della liquidazione medesima.	
	Art. 21= Il consiglio di amministrazione potrà convocare	
	l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione socia-	
	le.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta la domanda per iscritto con indicazione delle mate-	
	rie da trattare da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal	
	collegio sindacale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi insieme	
	all'elenco delle materie da trattare, per almeno sette giorni	
	nella sede sociale e, da comunicarsi con lettera a ciascun so-	
	- 14 -	

	cio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso	
	suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda	
	convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno succes-	
	sivo a quello stabilito per la prima.	
	Art. 22= L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla	
	sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in	
	prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappre-	
	sentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rap-	
	presentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione deve essere co-	
	stituita da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni	
	relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino	
	la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi	
	casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre	
	tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenu-	
	ti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione del-	
	la deliberazione ai sensi dell'art. 2377 C.C..	
	Art. 23= Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	- 15 -	

	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Ai soci finanziatori, compresi i sovventori, è attribuito un	
	voto per ogni euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di	
	capitale sottoscritto. In ogni caso, essi non possono esprime-	
	re più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: cia-	
	scun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Art. 24= L'assemblea è presieduta dal presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona desi-	
	gnata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	<u>Consiglio di Amministrazione</u>	
	Art. 25= Il consiglio di amministrazione è composto da tre a	
	- 16 -	

	sette membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determi-	
	na il numero.	
	Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale sociale)	
	è riservata la nomina di un terzo dei componenti del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleg-	
	gibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a compenso: ad essi spet-	
	ta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni, nonché, con deli-	
	berazione del Consiglio e con il parere favorevole dei sinda-	
	ci, l'eventuale compenso determinato per l'espletamento di	
	funzioni operative specificatamente attribuite.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Vice Presidente ed ove lo	
	ritengono opportuno un Consigliere Delegato; nominano anche	
	per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere un	
	estraneo al Consiglio.	
	Art. 26= Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-	
	sidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ri-	
	terrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso o affisso all'albo	
	in sede o spedito per posta non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza, nei casi di urgenza, in modo che Consiglieri e	
	- 17 -	

	Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno libero	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consi-	
	glio: a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di	
	chi presiede l'adunanza.	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o	
	più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla	
	sostituzione con deliberazione; gli Amministratori così nomi-	
	nati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rima-	
	sti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda al-	
	la sostituzione dei mancanti.	
	La scadenza della carica degli Amministratori così nominati è	
	quella degli Amministratori sostituiti.	
	Art. 27= Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società.	
	Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) formulare i bilanci;	
	c) compilare i regolamenti interni;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
	- 18 -	

	ti all'attività sociale;	
	e) conferire procure per determinati atti o categorie di	
	atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio	
	dall'articolo seguente;	
	f) dare adesione della società ad organismi federali o consor-	
	tili;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto di quelle che	
	per le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo siano	
	riservate all'assemblea;	
	i) costituire succursali e filiali che non abbiano natura di	
	sede secondaria;	
	l) ai sensi dell'art. 2529 codice civile, acquistare o rimbor-	
	sare quote o azioni della società, purché sussistano le condi-	
	zioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies	
	e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili di-	
	stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio regolarmente approvato.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	- 19 -	

	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici an-	
	che fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	Art. 28= La firma e la rappresentanza sociale spettano al Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione il quale quindi può	
	compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	Pertanto con la sua sola firma, può rilasciare anche liberato-	
	rie quietanze ad Enti Pubblici. Può pure rilasciare procure	
	anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassa-	
	zione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della	
	Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministra-	
	tivi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i pote-	
	ri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia	
	stato nominato ed in mancanza o nell'assenza di questo a un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	La firma sociale spetta inoltre ad un altro consigliere al	
	quale sia conferita dal Consiglio di Amministrazione oppure	
	ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legisla-	
	tive vigenti al riguardo.	
	<u>Collegio Sindacale</u>	
	Art. 29= Per il Collegio sindacale si applicano le regole del-	
	le società a responsabilità limitata così come previsto	
	dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002.	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capita-	
	- 20 -	

	le sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le	
	società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è altre-	
	sì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati	
	superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art.	
	2435 bis del Codice Civile. L'obbligo cessa se, per due eser-	
	cizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono supera-	
	ti.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la	
	quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	I Sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa de-	
	liberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione de-	
	ve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la du-	
	rata della carica.	
	Ai soci sovventori (che abbiano sottoscritto più di euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale sociale)	
	è riservata la nomina di un terzo dei componenti dell'organo	
	di controllo.	
	Art. 30= Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministra-	
	zione della società, vigilare sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle ri-	
	sultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I Sindaci devono anche:	
	- 21 -	

	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato	
	Esecutivo, quando sia costituito;	
	d) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Ammini-	
	stratori.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti sta-	
	biliti dalla legge.	
	Il socio sovventore che detenga più di euro 10.000,00 (dieci-	
	mila virgola zero zero) di capitale sociale ha il diritto di	
	esaminare anche attraverso un rappresentante, eventualmente	
	assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazio-	
	ne e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, ed	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.	
	Art. 31= I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consi-	
	glio di Amministrazione e delle assemblee. I sindaci che sen-	
	za giustificato motivo non assistono alle assemblee e, duran-	
	te un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, decadono dall'ufficio.	
	- TITOLO VII -	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 32= Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	- 22 -	

	cietà potrà essere disciplinato da un Regolamento interno ap-	
	provato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati Tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di. E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-	
	operatori.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 33= In qualunque caso di scioglimento della società:	
	a) l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 22),	
	terzo e quarto comma, nominerà uno o più liquidatori preferi-	
	bilmente fra i soci, stabilendone i poteri;	
	b) I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	- 23 -	

	del capitale per l'intero valore nominale più eventuali divi-	
	dendi maturati e quota parte di riserve anche da sovrapprezzo.	
	Art. 34= Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra	
	i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del	
	presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti	
	ed il terzo d'accordo tra le parti, o in difetto dal Presiden-	
	te dei Tribunale del luogo ove ha sede la società.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole com-	
	positore giudicherà inappellabilmente anche senza le formali-	
	tà di procedure, irritualmente.	
	Art. 35= Per tutto quanto non è regolato dall'atto costituti-	
	vo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le	
	disposizioni legislative sulle società cooperative a responsa-	
	bilità limitata rette coi principi della mutualità agli effet-	
	ti tributari, ed in particolare alle disposizioni legislative	
	sulle Cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991 n. 381).	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, i	
	diritti amministrativi e patrimoniali dei soci sovventori pos-	
	sono essere fissati in una delibera di assemblea di emissione	
	delle azioni di sovvenzione e/o di approvazione del regolamen-	
	to del fondo per lo sviluppo tecnologico.	
	FIRMATO:	
	ANTONIO ROCCA;	
	GIUSEPPE IZZO NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).	
	- 24 -	

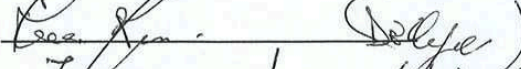
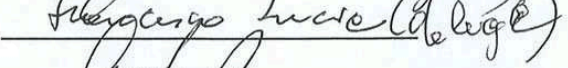
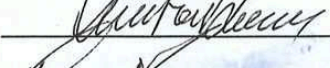
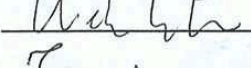
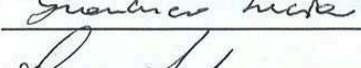
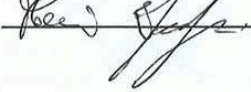
Allegato.....A.....

Raccolta N.....912.....

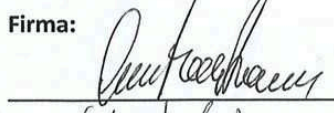
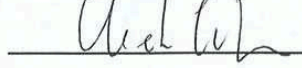
FOGLIO PRESENZE

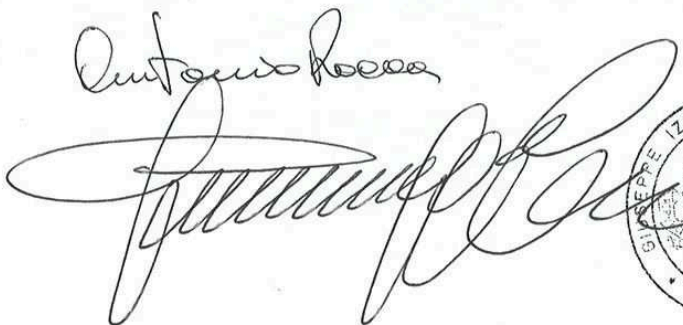
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANI"

SOCI:

Nome:	Cognome:	Firma:
Roberto	Gatto	
Giacomo	Panizza	
Marina	Galati	
Antonio	Rocca	
Francesco	Stranieri	
Gaetano	Nicotera	
Francesco	Lucia	
Mario	Berlingeri	

Organo Amministrativo:

Nome:	Cognome:	Carica:	Firma:
Antonio	Rocca	Presidente CdA	
Gaetano	Nicotera	VicePresidente CdA	
Marina	Galati	Consigliere	





Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei
termini per la registrazione.
Cetraro, lì 14 dicembre 2022.
Firmato digitalmente: GIUSEPPE IZZO Notaio